



COPIA DELL'ORIGINALE DI DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 24

del 23.12.2015

Oggetto: L.R. 24/2009 e successive modifiche. Comune di Ancona. Proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato “Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili” relativo all’affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A..

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 24/2009 e successive modifiche. Comune di Ancona. Proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato “Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili” relativo all’affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A..

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- l’art. 7 della suddetta Legge prevede che le funzioni proprie dell’Autorità d’Ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è l’ATO 2 – Ancona);
- il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano regolati da una Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 denominata “*Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona*”, sottoscritta da tutti i Comuni dell’ambito;
- in data 18.02.2013 si è formalmente costituita l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, con la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti aderenti, della Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e pertanto la Provincia con decreto n. 16 del 07.03.2013, ha preso atto dell’avvenuta costituzione dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) in data 18.02.2013;
- la finalità da raggiungere di cui all’art. 1 della Convenzione, è quella di assicurare l’esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti tramite l’ATA ed in particolare:
 - a. l’unità di governo del servizio nell’ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;

- b. il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO ;
- c. la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- d. il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;

VISTA la deliberazione n. 21 del 29.07.2015 con la quale l'Assemblea ha approvato il documento preliminare di sintesi sulle modalità di predisposizione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 24 del 12/10/2009 in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

RILEVATO che gli affidamenti nel periodo transitorio dovranno seguire i Piani Industriali della raccolta approvati dai Consorzi intercomunali che sono passati all'ATA, per favorire l'omogeneità delle modalità di servizio;

ATTESO CHE uno degli obiettivi primari dell'ATA è quello di procedere in modo rapido ad affidamenti atti a ridurre la frammentazione gestionale esistente, garantendo, per i Comuni che avranno attuato il trasferimento delle funzioni, la continuità del servizio rifiuti nelle more della gara per il gestore unico del servizio;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 5 del 13.03.2014 nella quale si è disposto che:

- gli attuali contratti di gestione dei Comuni in scadenza nel suddetto periodo transitorio dovranno essere prorogati laddove possibile o costituiti ex novo dall'ATA nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento di pubblici servizi, al fine di prevenire un'eventuale emergenza ambientale con gravi ricadute di tipo igienico-sanitario connesse all'eventuale interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani – che costituisce oltretutto illecito penalmente rilevante;
- nelle suddette procedure relative al periodo transitorio l'ATA dovrà avere comunque riguardo agli indirizzi che i Comuni vorranno dare per il proprio territorio, per quanto compatibili con le norme vigenti.....”

RICORDATO CHE allo scadere dei contratti in essere i Comuni non sono legittimati a esperire le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, adempimento di competenza dell'ATA ai sensi della L.R. 24/2009 s.m.i.;

CONSIDERATO CHE a tutt'oggi il Comune di Ancona non ha manifestato la propria intenzione formalmente ai sensi della vigente normativa di settore, dandone tempestiva comunicazione all'ATA in considerazione della scadenza contrattuale del servizio di gestione ambientale sopra ricordata;

VISTA la nota Prot. n. 8286 della Società Anconambiente S.p.A., indirizzata all'ATA e riguardante la formalizzazione della proroga del contratto sottoscritto fra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente in data 19.07.2011 e in scadenza il prossimo 31.12.2015, relativamente alla quale dalla documentazione in nostro possesso non risulta la previsione in sede contrattuale di alcuna eventuale proroga e, pertanto, ciò impedisce di procedere in tal senso (si veda in proposito la Sentenza n. 00755/2014 del 25.09.2014 del TAR Sardegna (Sezione Prima));

CONSIDERATO CHE si ritiene altresì utile ricordare quanto precisato sempre dalla sezione prima del medesimo Tribunale Amministrativo nella Sentenza n. 242/2012 del 06.03.2012, dove si richiama l'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 che detta la disciplina transitoria valida per gli affidamenti in essere fino all'attuazione del nuovo sistema di gestione integrata facente capo alle Autorità d'Ambito, puntualizzando che tale norma non ha previsto la proroga *ex lege* degli affidamenti in corso ma si è solamente limitata a sancire la continuità dei contratti in corso fino alla loro naturale

scadenza, stipulati all'esito di procedure ad evidenza pubblica e secondo il proprio regime temporale, ferma restando la cessazione *ex lege*, anche anticipata, con l'operatività del nuovo gestore;

RITENENDO esclusa, pertanto, la possibilità di procedere correttamente ad una proroga formale, laddove il Comune di Ancona intendesse proseguire con l'attuale gestione, a seguito dell'adesione all'ATA tramite la sottoscrizione della relativa convenzione si ritiene imprescindibile considerare quanto segue:

- i Comuni che hanno trasferito le funzioni, non possono procedere autonomamente a nuovi affidamenti;
- l'ATA nelle more dell'individuazione del gestore unico per gli affidamenti in house in scadenza, laddove i Comuni intendessero proseguire con lo stesso tipo di gestione, non presenta i necessari requisiti per poter procedere con i predetti affidamenti in favore delle società partecipate dai singoli Comuni; diversamente potrebbe procedere all'espletamento delle procedure necessarie all'individuazione del gestore tramite una procedura ad evidenza pubblica;

RICORDATO CHE tutti i Comuni, in merito agli affidamenti in scadenza devono esprimere il proprio intendimento ai sensi dell'art. 42 del TUEL producendo un'apposita delibera consiliare che dovrà essere comunicata all'ATA e, pertanto entro e non oltre la data del 31.01.2016 il Comune di Ancona dovrà esprimersi formalmente in tal senso non essendo a tutt'oggi stato prodotto tale atto agli uffici dell'ATA come sopra ricordato;

VISTA la "Convenzione di regolazione competenze trasferite al Consorzio Intercomunale Conero Ambiente in materia di ciclo integrato dei rifiuti", sottoscritta fra il Comune di Ancona e il Consorzio Intercomunale Conero Ambiente il 22.06.2007, secondo quanto disposto dall'art. 2 rubricato "Decorrenza", termina con la scadenza del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente S.p.A.;

RILEVATA la necessità di garantire la continuità del servizio di igiene urbana nel Comune di Ancona a decorrere dalla data del 01.01.2016;

CONSIDERATO CHE:

- l'esercizio della proroga preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio e nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, richiede la stipula di nuovo rapporto negoziale;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo strettamente necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle *ex novo*), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione. Anche il dato normativo di riferimento (art. 23, comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11/03/2011 n. 419, 24/06/2011 n. 939 confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V – 21/06/2012 n. 3668, TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, sentenza 05/03/2013 n. 214);
- nel frattempo dovrà essere definita la procedura che vorrà intraprendere il Comune di Ancona;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (Deliberazione n. 66 del 18/07/2012 – rif. Fascicolo VICO n. 226/2012; Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 – rif. D. Lgs. 163/06 Articolo 56 – Codici 56.1);

DATO ATTO CHE la Società Anconambiente S.p.A. ha confermato la piena disponibilità a continuare il servizio, agli stessi patti e condizioni già previsti per il periodo di normale durata del contratto, fino al 30/06/2016,

CONSIDERATO quanto sopra precisato, di prorogare l'attuale affidamento per la gestione del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A. per un periodo massimo di mesi 6 (sei) dal 01.01.2016 al 30.06.2016 alle medesime condizioni contrattuali in essa riportate;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 42, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge della Regione Marche n. 24/2009 e s.m.i.;
- l'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 23, comma 2, della L. 62/2005;
- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi di cui all'articolo 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di disporre la proroga del Contratto "Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili" sottoscritto fra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente in data 19.07.2001 e in scadenza al 31.12.2015, a decorrere dalla data del 01.01.2016 per un periodo massimo di n. 6 mesi;
2. Di dare atto che la suddetta proroga dovrà comunque limitarsi al periodo strettamente necessario ad avviare e concludere le procedure funzionali alla formalizzazione del nuovo affidamento;
3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Ancona il quale dovrà attivarsi entro e non oltre la data del 31.01.2016 per produrre all'ATA l'atto di cui all'art. 42 del TUEL, al fine di esprimere il proprio intendimento sulle modalità di prosecuzione dei servizi di gestione dell'igiene urbana il cui affidamento alla Società Anconambiente S.p.A. è in scadenza;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 23 dicembre 2015

La Direzione
f.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Jesi, lì 23.12.2015

Il Direttore

f.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

IL PRESIDENTE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 23.12.2015, sopra riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la proposta di proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 del Contratto denominato “Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili” relativo all’affidamento fatto dal Comune di Ancona del servizio di igiene urbana alla Società Anconambiente S.p.A.;

RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono qui integralmente riportate;

DATO ATTO che il documento istruttorio di cui sopra riporta il prescritto parere di regolarità tecnica;

DECRETA

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disporre la proroga del Contratto “Servizio di Igiene ambientale – Complementari e Simili” sottoscritto fra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente in data 19.07.2001 e in scadenza al 31.12.2015, a decorrere dalla data del 01.01.2016 per un periodo massimo di n. 6 mesi;
3. Di dare atto che la suddetta proroga dovrà comunque limitarsi al periodo strettamente necessario ad avviare e concludere le procedure funzionali alla formalizzazione del nuovo affidamento;
4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Ancona il quale dovrà attivarsi entro e non oltre la data del 31.01.2016 per produrre all’ATA l’atto di cui all’art. 42 del TUEL, al fine di esprimere il proprio intendimento sulle modalità di prosecuzione dei servizi di gestione dell’igiene urbana il cui affidamento alla Società Anconambiente S.p.A. è in scadenza;
5. Di dare mandato agli uffici dell’ATA di predisporre la necessaria documentazione contrattuale;
6. Di dare mandato al Direttore dell’ATA a procedere con la sottoscrizione della suddetta documentazione;
7. Di dichiarare, riscontrata l’urgenza del caso, immediatamente eseguibile il presente Decreto, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, 23 dicembre 2015

Il Presidente
f.to dott.ssa Liana Serrani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi, lì

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni interi e consecutivi dal _____ al _____

Jesi, lì

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 23.12.2015

Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Jesi, lì 23.12.2015

Il Direttore
f.to dott.ssa Elisabetta Cecchini

CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

La presente copia, composta di n. 7 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e non consta di allegati.

Jesi, lì 23.12.2015

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini